

Ordinanza n. 735

Prot. n. 66474 del 30/12/2014

Carrara, 30 Dicembre 2014

IL SINDACO

VISTA la Legge, 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale, di risparmio e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO l'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 il quale fa presente che il Comune di Carrara rientra nella zona climatica "D", la quale stabilisce che gli impianti termici devono essere avviati per 12 ore giornaliere dal 1 Novembre al 15 Aprile, inoltre decide che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

VISTO l'art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 il quale stabilisce che la durata di attivazione degli impianti termici non ubicati nella zona climatica "F" deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 il quale deroga alle Amministrazioni Comunali di ampliare i periodi annuali di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze;

CONSIDERATE le previsioni meteo che annunciano il protrarsi delle avverse condizioni climatiche provocando un abbassamento delle temperature medie stagionali;

Ai sensi della citata Legge, 9 gennaio 1991, n. 10 e del citato D.P.R. n. 412 del 26/08/1993.

ORDINA

- 1. L'attivazione prolungata, facoltativa, degli impianti termici di riscaldamento nel territorio comunale, consentita nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime: dal 30/12/2014 al 06/01/2015, per un massimo di 18 ore, orario che deve essere compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, frazionando l'orario giornaliero di riscaldamento consentito in due o più sezioni;
- 2. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio Comunale, sul sito del Comune di Carrara e di inviare copia agli organi di informazione.

RICORDA

I valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 4 del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 (20° C + 2° C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18° C + 2° C di tolleranza);

<u>l'Amministratore del condominio o responsabile dell'impianto di riscaldamento è tenuto ad esporre in modo visibile all'esterno della centrale termica la soluzione prescelta indicando il periodo relativo all'orario di funzionamento oltre le proprie responsabilità;</u>

le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli edifici citati nell'art. 9 comma 5 del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993, poiché non sono soggetti a limitazioni del periodo annuale di esercizio, nè della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.

Angelo debbani